

Nuova modalità opzionale di versamento dell'Iva per i servizi di trasporto e logistica

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Il recente D.L. n. 84/2025, a parziale modifica della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), ha confermato e ampliato l'introduzione del **reverse charge nel settore dei trasporti e della logistica**. Tuttavia, poiché l'effettiva efficacia della norma (nuova [lett. a-quinquies dell'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972](#)) è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte della UE**, nel frattempo la stessa Legge di bilancio 2025 ha introdotto uno **specifico regime transitorio opzionale** (anch'esso oggetto di modifica a opera del D.L. n. 84/2025), in base al quale è **consentito al committente di versare l'imposta per conto del committente, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate**.

Pur evidenziando che anche tale regime opzionale non è ancora efficace, in quanto si attende il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, recentemente anche Assonime ha formulato **alcune osservazioni con la circolare n. 17 pubblicata lo scorso 8 luglio 2025**.

Il primo aspetto da evidenziare riguarda il meccanismo di **applicazione dell'imposta** previsto dal **regime opzionale**. In particolare, a seguito dell'opzione (congiunta del prestatore e del committente), l'imposta evidenziata in fattura da parte del prestatore è **assolta dal committente in nome e per conto del fornitore**, senza, tuttavia, la possibilità di effettuare la compensazione nell'ambito della **liquidazione periodica**. In buona sostanza, **non si tratta di un'inversione contabile**, bensì di un **regime che assomiglia** a quello previsto nell'[art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972](#), ossia allo **split payment**, in cui l'imposta addebitata in fattura **non è corrisposta al fornitore**, ma è **versata direttamente all'Erario** da parte del cliente.

Inoltre, il [comma 59](#) della Legge di bilancio 2025 prevede che, a fronte dell'assolvimento dell'imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore, **resta ferma la responsabilità solidale di quest'ultimo**.

Dal punto di vista oggettivo, il regime opzionale si applica alle **medesime prestazioni di servizi che**, una volta ottenuta l'eventuale autorizzazione UE, **saranno soggette al reverse charge**, ossia a quelle rese nei confronti di imprese che **svolgono attività di trasporto e**

movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. A tale proposito, Assonime solleva alcune perplessità in ordine **all'individuazione del committente** quale "impresa che svolge **attività di trasporto e movimentazione di merci** e prestazioni di servizi di logistica".

Assonime suggerisce, in assenza di un criterio specifico per l'individuazione dei settori interessati, di **individuare degli specifici codici Ateco** utilizzati dai soggetti passivi in sede di dichiarazione di inizio attività, così come già accade **in relazione all'applicazione del reverse charge** per alcune prestazioni di servizi relative a edifici ([art. 17, comma 6, lett. a-ter\), D.P.R. n. 633/1972](#)).

In merito all'esercizio dell'opzione, che come già ricordato non è ancora efficace, Assonime ritiene che vada chiarito se **tale opzione comporti l'applicazione del regime descritto in precedenza** a tutte le prestazioni ricevute da un determinato fornitore, oppure se **sia possibile limitare l'opzione alle prestazioni effettuate in esecuzione di uno o più specifici contratti**.

Per quanto riguarda **l'ambito applicativo**, il D.L. n. 84/2025 amplia la **portata del regime opzionale**, in quanto è ora previsto l'opzione è esercitabile anche nei **rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori**, ferma restando la **responsabilità solidale di questi ultimi per l'imposta dovuta**. Sul punto, la Relazione al D.L. n. 84/2025 precisa che la «*facoltà esercitata da un subappaltatore non è subordinata alla circostanza che dell'esercizio della medesima opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il committente e il primo appaltatore*».

In buona sostanza, l'opzione può essere esercitata da **tutti i soggetti coinvolti nella catena di fornitura**, ma l'eventuale opzione esercitata da alcuni non vincola gli altri, così come la **mancata opzione non determina l'impossibilità di esercitarla da parte di altri soggetti coinvolti**.